COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370/0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 002508

N.ro 72 Reg.

APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018 E 2018-2019. LOTTI N 1 (CIG 6816685A68) E 4 (cig 68166941D8)

Con la presente scrittura, da farsi valere nelle migliori forme di legge, l'anno duemilasedici nel giorno 13 del mese di dicembre in Arcisate

Premesso che:

- con determinazione n. n. 96/MA del 26.09.2016, il Responsabile del Servizio Manutenzione ha indetto una procedura negoziata- ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016, per l'aggiudicazione dell'appalto del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018 E 2018-2019. LOTTI N 1 E 4 ;
- la procedura di gara si è conclusa in data 06.10.2016 con l'aggiudicazione provvisoria all'appaltatore Azienda Agricola La Motta di Vinoni M e C, che ha offerto in sede di gara un ribasso % del 0,01000 per entrambi i lotti come da report generato da Sintel agli atti comunali;
- con determinazione n. 103 del 06.10.2016 il Responsabile del Servizio predetto ha disposto, a seguito esperimento di gara, l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi alla società predetta, avendo la stessa presentato la miglior offerta;

Tutto ciò premesso

Tra il Comune di Arcisate (c.f. e P.Iva 00250810124), in persona del responsabile competente Geom. Sanfilippo Filippo, nato a Leonforte (EN) l'11/09/1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Arcisate, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione, individuato tale con decreto sindacale n. 23 del 23.12.2015;

E l'impresa Azienda Agricola La Motta di Vinoni M e C con sede legale in Via Cantello 77 in Arcisate (Va), P. Iva 01723480123, in persona del sig Vinoni Giancarlo nato il 10/05/1953 a Soncino, il quale interviene al presente atto quale Legale Rappresentante, avente titolo per sottoscrivere il presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

1.Oggetto

1. Il comune affida a codesto operatore economico l'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018 E 2018-2019. LOTTI N 1 e 4- per un importo di euro 58.194,30 (comprensivo di oneri di sicurezza), al netto di Iva ai sensi di legge.

2. Norme tecniche di riferimento

1. La prestazione dovrà essere eseguita secondo gli elaborati progettuali.

3. Durata

1. L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.
2. L'appalto ha una durata pari alle Stagioni invernali 2016/2017, 2017/2018 e 2018-2019

4. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata autenticata.

5. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel presente contratto, nonché delle indicazioni impartite dal comune.

6. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta acquisita al protocollo generale dell'ente che ha apportato un ribasso alla base di gara nella percentuale del 0,010% , sicchè è fissato in euro € 56.994,30 oltre a € 1200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 58.194,30, esclusa Iva (cinquantottomilacentonovantaquattro/30 euro) e trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione .
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
3. Codesta Ditta non potrà esigere dal comune, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera e si obbliga:
i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;
ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
2. si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
3. si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché Il comune/La provincia verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
4. si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Il comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

8. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

1. Ai fini dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016, le parti danno atto che l'operatore economico si obbliga a rispettare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 30 del d.lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

9. Termini e modalità di pagamento

1. Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto

10. Interessi moratori

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.

11. Verifica
1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento

12. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione
1. Geom. Sanfilippo Filippo è responsabile del procedimento e direttore esecuzione.

13. Penali
1. Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto .

14. Risoluzione del contratto
1. Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto

15. Polizza R.C. e responsabilità
1. La ditta è in possesso di polizza di R.C. n. X82 006023 08 emessa da Sai spa
2. La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al comune in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione

16. Controversie e foro competente
1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Varese.

17. Garanzia definitiva
1. L'appaltatore ha presentato quale garanzia definitiva una fidejussione n. 03069/03060/8200/00674343 emessa da Intesa Sanpaolo spa in data 30.11.2016. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del d.lgs 50/2016, il comune ha il diritto di valersi della cauzione così come costituita dall'operatore economico, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
2. Il comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
3. Il comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

18. Domicilio
1. La Ditta elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale per tutta la durata della prestazione contrattuale.
2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante lettera raccomandata.

19. Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Geom. Sanfilippo Filippo, per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Manutenzione, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.
3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
4. Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

20. Disposizioni finali
1. Le spese contrattuali tutte sono a carico della ditta che le accetta.

2. Sul valore della presente è dovuto l'importo di € 574,77 per diritti di segreteria, oltre ad € 34,00 per marche da bollo, quindi per un totale di € 608,77.
3. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 (art. 5 - 2 comma - Tariffa parte secondo art.1 lett.b).

p. IL COMUNE: Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(Geom. Sanfilippo Filippo)

p. LA DITTA APPALTATRICE: Vimoni Giancarlo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., l'appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente la clausola del presente atto inerente l'addebito delle spese contrattuali.

p. LA DITTA APPALTATRICE: Vimoni Giancarlo

CERTIFICAZIONE DI AUTENTICITA' DELLE SOTTOSCRIZIONI
Io sottoscritta dott.ssa Pescarin Vania – Segretario Generale del Comune di Arcisate - attesto che le parti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, hanno sottoscritto la scrittura privata che precede alla mia presenza.

Arcisate, lì 13.12.2016

Il Segretario Generale
(dott.ssa Pescarin Vania)